

Notiziario dell'

Ordine dei Farmacisti della provincia di Pistoia

Via L. Castaldi, 14 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 28146 - e-mail ordinept@tin.it



Informazione in pillole



Numero 4
del 6 dicembre 2021

A TUTTI
GLI ISCRITTI

Le notizie:

- **Obbligo vaccinale personale sanitario (Decreto Green Pass)**
- **Doping**
- **Rapporto Meridiano Sanità**
- **Master di I° livello**

OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SANITARIO **(DECRETO GREEN PASS)**

Il 26 novembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 172/2021, in vigore dal 27 novembre u.s., del quale si evidenziano le seguenti disposizioni di interesse.

INTRODUZIONE

In via preliminare, si segnala che il decreto-legge in oggetto, sostituendo l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021), introduce in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie le seguenti novità:

- da un punto di vista soggettivo, è chiarito che tutti gli iscritti all'albo sono soggetti ad obbligo vaccinale;
- da un punto di vista oggettivo, è precisato che la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito essenziale per essere considerati idonei all'esercizio della professione e allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta la sospensione dall'esercizio della professione;
- la competenza sull'accertamento dell'adempimento del predetto obbligo – in precedenza spettante alle ASL – è attribuita agli Ordini territoriali.

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. A)

L'articolo 1, comma 1, lett. a), inserisce l'art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale) nel D.L. n. 44/2021. Quest'ultimo precisa che l'obbligo vaccinale per i soggetti per i quali è previsto si adempie non solo con il ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose), ma anche, dal 15 dicembre 2021, con la somministrazione della dose di richiamo.

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B) *3.1. Misure di interesse per il farmacista: obbligo vaccinale*

Viene sostituito interamente l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito con modificazioni, dalla L. 76/2021), con un nuovo articolo 4 composto di dieci commi dei quali si illustrano gli aspetti di interesse.

Si chiarisce che tutti i professionisti sanitari – a prescindere dal contesto in cui esercitano la professione – sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione, comprensiva, a decorrere dal 15 dicembre prossimo, della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute (art. 4, comma 1, DL 44/2021 e s.m.i.).

La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle

previsioni del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Si specifica, in modo definitivo ed inequivocabile, che la vaccinazione è un requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative (art. 4, comma 1, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

Non sussiste l'obbligo di vaccinazione in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, **attestate dal medico di medicina generale**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19. In questi casi la vaccinazione può essere omessa o differita (art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

L'unico soggetto competente ad attestare la sussistenza di condizioni cliniche documentate, a fronte delle quali sia accertato il pericolo per la salute, è il medico di medicina generale e l'Ordine dovrà solo verificare che il certificato di esenzione provenga da un medico di medicina generale, senza effettuare alcuna valutazione sanitaria di merito.

Il comma 8 dell'art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. definisce le condizioni alle quali i professionisti che non possono sottoporsi, anche temporaneamente, a vaccinazione, potranno svolgere la loro attività libero-professionale. Al fine di contenere il rischio di contagio, è obbligatorio osservare le misure di prevenzione igienico-sanitarie definite con lo specifico decreto che sarà adottato entro il 15 dicembre 2021 dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.

3.2. Adempimenti ordini e procedura amministrativa

L'Ordine competente ad accertare l'adempimento dell'obbligo vaccinale è quello presso il quale è iscritto il professionista (art. 4, comma 3 e 4, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

La FOFI, in collaborazione con le altre Federazioni delle professioni sanitarie e il Ministero della salute, sta realizzando tutti gli adeguamenti tecnico-informatici necessari affinché i codici fiscali degli iscritti agli Ordini territoriali presenti nell'Albo Unico Nazionale siano verificati attraverso la Piattaforma nazionale *digital green certificate*, **in modo automatico e con cadenza quotidiana**, per accertare la sussistenza di uno stato di vaccinazione valido o non valido. Non appena sarà definita a livello informatico e tecnico la procedura di verifica tramite i codici fiscali degli iscritti, la FOFI avrà cura di fornire tempestive indicazioni operative da seguire nell'attività ordinistica.

Qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (effettuazione di 1° e 2° dose), **l'Ordine invita l'iscritto a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, la certificazione comprovante la vaccinazione o l'esenzione dalla stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall'invito**. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e

comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

3.3. Sospensione

L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle predette verifiche, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitarie e deve essere tempestivamente annotato nell'Albo professionale.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine del 15 giugno 2022. **Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato** (art. 4, comma 5, DL 44/2021 e s.m.i.).

3.4. Demansionamento

Per i professionisti inadempienti non è più prevista la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Per i **soggetti esenti dalla vaccinazione** per accertato pericolo per la salute, in reazione alle condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale, è invece previsto il **demansionamento**. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, come da ultimo modificato, infatti, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita *“il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”*. (art. 4, comma 7, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

ARTICOLO 2

L'articolo 2 estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Tale articolo non riguarda il personale non iscritto all'albo professionale che opera nelle farmacie e nelle parafarmacie: pertanto, quest'ultimo non è soggetto ad obbligo vaccinale.

ARTICOLO 3

L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici mesi a **nove mesi** la durata di validità del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 (o

dall'eventuale dose unica prevista) e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo.

ARTICOLO 5

L'articolo 5 modifica l'articolo 9-bis del predetto D.L. 52/2021, stabilendo che dal 29 novembre 2021, nelle zone gialla e arancione i limiti e le sospensioni relativi alla fruizione dei servizi, allo svolgimento delle attività e agli spostamenti, sono rimossi per i soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID- 19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (*Green Pass rafforzato*). Per tali soggetti trovano, dunque, applicazione le regole stabilite per tali servizi nella zona bianca.

ARTICOLO 6

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali se si fosse in zona gialla sarebbero previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di *Green Pass rafforzato*, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

ARTICOLO 7

È disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture.

DOPING

Con decreto 4 agosto 2021, in vigore dal 5 novembre 2021, è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.

La nuova lista, che sostituisce quella allegata al decreto 11 giugno 2019, recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2021.

Si evidenziano di seguito le principali novità introdotte che non comportano tuttavia nuovi particolari adempimenti per il farmacista preparatore rispetto a quanto previsto dalla normativa antidoping in vigore (L. 376/2000 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati).

Sostanza eliminata: Argon (S2).

Sostanze aggiunte: 1-epiandrosterone (3beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-17-one) (S1); Arformoterolo (S3); IOX2 (S2); Levometadone (S7); Metilclotebol (S1); Octodrina (1,5-dimetilexilamina) (S6); Levosalbutamolo (S3).

NON sono considerati dopanti:

per la classe S5 drospirenone e pamabromo; dorzolamide e brinzolamide per uso oftalmico; felipressina in anestesia dentale; mannitolo utilizzato per via diversa da quella endovenosa;

per la classe S6 adrenalina (epinefrina) per somministrazione locale, ad es. nasale, oftalmologica, o in associazione ad agenti anestetici locali; clonidina; derivati dell'imidazolo per uso dermatologico, nasale o oftalmico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, xilometazolina); stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2021 (bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo, sinefrina);

per la classe S8 cannabidiolo;

per la classe S9 glucocorticosteroidi per vie di somministrazione diverse da orale, endovenosa, intramuscolare o rettale.

CLASSI VIETATE:

S0 Sostanze non approvate;

qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia stata oggetto di approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per un impiego terapeutico nell'uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico) o medicinali non più autorizzati, designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario è sempre proibita;

S1 Agenti anabolizzanti;

S2 Ormoni peptidici, fattori di crescita, sostanze correlate e mimetiche;

S3 Beta-2-agonisti;

S4 Modulatori ormonali e metabolici;

S5 Diuretici e agenti mascheranti;

S6 Stimolanti;

S7 Narcotici;

S8 Cannabis sativa, indica e derivati;

S9 Glucocorticosteroidi;

P1 Beta-bloccanti.

Si evidenzia, inoltre, che le seguenti due sostanze inserite in classe S1 rientrano anche nel divieto di preparazione di medicinali galenici contenenti le sostanze classificate steroidi anabolizzanti androgeni di cui DM 01/06/2021:

1-epiandrosterone (3beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-17-one) (S1);

Metilclostebol (S1).

Si rammenta che i preparati magistrali a base di sostanze vietate per doping richiedono RNR in conformità alla Tabella N. 5 della FU XII ed. ad eccezione dei principi attivi appartenenti alle classi S5 ed S6 per uso topico (dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico) e di quelli appartenenti alla classe S9

per uso topico (cutaneo, oftalmico, nasale, auricolare e orofaringeo), che richiedono RR.

I farmacisti sono tenuti a riportare in etichetta delle preparazioni magistrali contenenti sostanze appartenenti alle classi vietate la relativa frase di avvertenza come di seguito specificato.

Per le classi S5 e S6 per uso topico: *“Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. È vietata un’assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quella prescritta”*.

Per tutte le altre classi: *“Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping”*.

Per la classe S9 per uso topico non è richiesta alcuna frase di avvertenza.

I farmacisti sono tenuti ad inviare al Ministero della Salute i dati relativi alle quantità di principi attivi utilizzati nelle preparazioni magistrali nell’anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno e, da tale data, a conservare le RNR in originale e le RR in copia per 6 mesi, ad eccezione dei principi attivi appartenenti alla classe S9 ad uso topico (DM 24 ottobre 2006, modificato da DM 18 novembre 2010 e DM 28 febbraio 2019).

RAPPORTO MERIDIANO SANITÀ’

Durante la XVI^a edizione di “*Forum Meridiano Sanità’*”, svoltasi il 16 novembre u.s. alla presenza di Autorità, dei massimi esponenti delle Istituzioni del settore sanitario e dei rappresentanti delle professioni, quali il Presidente della FOFI, On. Dr. Andrea Mandelli, è stato presentato, tra l’altro, il nuovo progetto federale per la valorizzazione del ruolo professionale del farmacista, dal titolo:

“L’evoluzione delle attività della farmacia e del ruolo del farmacista nel nuovo contesto di riferimento”.

Il *Forum Meridiano Sanità’* è un prestigioso momento di approfondimento e riflessione sui temi della sanità in Italia in confronto al contesto europeo ed internazionale, che vede il coinvolgimento di importanti esperti, *opinion leader* e dei principali attori del settore.

Quest’anno la Manifestazione è stata incentrata sull’analisi dello scenario sociodemografico e dello stato di salute della popolazione anche alla luce degli impatti della pandemia, della riorganizzazione dell’assistenza sul territorio e delle opportunità del PNRR per la trasformazione digitale della sanità. Inoltre, è stato

approfondito il tema della *governance* sanitaria per promuovere la ricerca e favorire l'accesso all'innovazione e della necessità di aumentare l'attrattività e la competitività del settore *healthcare*.

Il video dell'intervento del Presidente FOFI alla presente edizione del *Forum* è disponibile [cliccando qui](#); invece, attraverso il seguente link è possibile visualizzare il [video dell'intero Meeting](#).

Il Progetto della Federazione, realizzato per espressa volontà del Consiglio di Presidenza e di tutto il Comitato Centrale, è diretto ad esaminare ed approfondire gli esiti dello studio realizzato nel 2020 e pubblicato nella precedente edizione di Meridiano Sanità, al fine di realizzare un'indagine per delineare, anche attraverso il confronto della situazione negli altri principali Paesi europei, l'evoluzione della professione di farmacista e lo sviluppo del nuovo ruolo delle farmacie nell'ambito dell'assistenza territoriale, nonché per evidenziare le ulteriori competenze professionali del farmacista emerse per di più nel corso della gestione pandemica e la conseguente necessità di aggiornamento dei curricula universitari.

Il Progetto è stato pubblicato all'interno del [Rapporto 2021 Meridiano Sanità](#) (precisamente nel capitolo 9 da pag. 301 a pag. 328), del quale di seguito si propongono alcuni dei passaggi più rilevanti.

9.2.1

La pandemia ha evidenziato il ruolo strategico del farmacista e delle farmacie di comunità all'interno del sistema sanitario imponendo una forte accelerazione alla piena attuazione della farmacia dei servizi, che rappresenta una grande opportunità e un valore aggiunto non solo per il cittadino, ma anche per costruire un nuovo modello di sanità basato sul concetto di prossimità e di interconnessione, in coerenza con il PNRR.

In questo contesto, le esperienze dei modelli di farmacia a livello internazionale e le grandi opportunità del digitale rappresentano elementi essenziali per una visione della farmacia lungo tutto il *citizen/patient journey*: dalle attività di prevenzione vaccinale agli screening, al supporto nell'attività di gestione delle cronicità e integrazione dei dati con il Dossier Farmaceutico, oltre all'attività di *counselling* e promozione di stili di vita e alla dispensazione assistita dei farmaci e dei dispositivi medici.

Il farmacista ospedaliero e dei servizi farmaceutici delle ASL negli ultimi vent'anni si è distinto quale naturale punto di riferimento e di equilibrio tra i diversi livelli di assistenza (ospedaliera, territoriale e di prevenzione).

Cogliendo l'impulso della pandemia allo sviluppo dei servizi di telemedicina e di nuove modalità di distribuzione di beni sanitari e farmaci, come l'*home delivery* (cui il PNRR assegna risorse importanti), i farmacisti ospedalieri e dei servizi farmaceutici territoriali stanno sviluppando un nuovo modello distributivo attraverso una piattaforma informatizzata per rendere funzionale e accessibile a tutti l'erogazione (e il monitoraggio) di servizi e prestazioni erogati già in distribuzione diretta dalle farmacie ospedaliere e territoriali. Si tratta di un progetto di sensibilità sociale per pazienti fragili che si riferisce a particolari aree terapeutiche.

9.3

Si segnala che a differenza degli specializzandi dell'area medica, quelli dell'area non medica (veterinari, fisici medici e biotecnologi, oltre ai farmacisti del SSN) non possono contare su contratti di formazione-lavoro nazionali (ma solo su risorse stanziare di anno in anno dalle singole Regioni/Università), tale situazione di incertezza può dissuadere dall'intraprendere questo percorso lungo e impegnativo. A tal proposito, al fine di valorizzare la loro professionalità, appare opportuno garantire lo stesso trattamento economico e previdenziale previsto per gli specializzandi dell'area medica, oltre alla possibilità di accesso alle procedure concorsuali per la dirigenza del ruolo sanitario a partire dall'ultimo anno di specializzazione, anch'esso precluso a questa categoria di specializzandi.

9.4

Alla luce dell'evoluzione dei bisogni della comunità, cui si è accompagnata una naturale trasformazione delle funzioni e del ruolo del farmacista, si rileva la necessità di adeguare i percorsi formativi all'attuale contesto di riferimento.

Oltre a una più netta separazione dei percorsi in funzione dello sbocco lavorativo, ad esempio offrendo la possibilità di scegliere un indirizzo specifico (farmacia o industria) a seguito di un biennio di insegnamenti comuni (eventualmente anche agli altri professionisti sanitari, sul modello di alcuni Paesi europei), si potrebbero promuovere maggiormente corsi post-laurea specifici sulle tematiche di maggior interesse e utilità per il farmacista. Infatti, il 44% dei laureati in farmacia e farmacia industriale nel 2019 esprime la volontà di proseguire gli studi dopo la laurea (il 16% verso un master universitario, il 9,6% verso un dottorato di ricerca e il 7,3% verso una scuola di specializzazione) e la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Federazione degli Ordini e dalle varie associazioni di categoria è sempre elevatissima. Non da ultimo, per favorire lo scambio delle *best practice* e la commistione delle competenze a livello internazionale, si auspica una maggiore adesione degli studenti in materie chimico-farmaceutiche ai programmi di studio e tirocinio all'estero, che sono scelti solo dall'11,1% degli studenti.

Il Rapporto 2021 Meridiano Sanità conferma ancora una volta la validità della politica professionale perseguita dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti, varata nel 2006 e contenuta nel Documento di Palazzo Marini. Si fa riferimento, in particolare, alla valorizzazione del ruolo della farmacia di comunità, quale presidio sanitario più vicino al paziente e maggiormente accessibile per il cittadino, e del farmacista, per la sua attività professionale nella aderenza terapeutica ed offerta dei servizi cognitivi.

MASTER DI I° LIVELLO

La FOFI ci informa che l'Università degli Studi di Roma – Unitelma Sapienza - ha attivato per l'anno accademico 2020-2021 un Master Universitario di I° livello in Biorisonanza: metodologie applicative.

Sul bando non è indicata alcuna scadenza.

Per informazioni è possibile contattare scrivere all'indirizzo info@masterbiorisonanza.education o consultare il sito www.masterbiorisonanza.education.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Andrea Giacomelli)

